

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via M. Mistroni, 1 - 87021 Belvedere Marittimo (CS)

## ORDINANZA BALNEARE N° 44

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 dello l. 22-7-1973, n. 762";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in sostituzione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 39";

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative nelle aree del denaro marittimo";

VISTI art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. strutturante n. 3 al n. 12 del 30.06.07) nel quale è previsto che i Comuni predispongono ed emanano ordinanze balneari di disciplina degli aspetti propri dell'attività turistica ricreativa in relazione all'anno 2001;

VISTA l'ordinanza n° 12 del 14.06.2011 emanata dall'Ufficio Circoscrizionale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

### DISPONE

#### Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.

La stagione balneare è compresa tra il 1<sup>o</sup> maggio ed il 31 ottobre.

Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

#### Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE E VITIATE ALLA BALNEAZIONE.

Le disposizioni sono quelle elencate nell'ordinanza n° 12 del 14.06.2011, art. 2 - emanata dall'Ufficio Circoscrizionale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

#### Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE ALLE ACQUE SICURE.

Le disposizioni sono quelle elencate nell'ordinanza n° 12 del 14.06.2011, art. 3 - emanata dall'Ufficio Circoscrizionale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

#### Art. 4 - DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ATTIVITÀ.

Le disposizioni sono quelle elencate nell'ordinanza n° 12 del 14.06.2011, art. 4 - emanata dall'Ufficio Circoscrizionale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

#### Art. 5 - CORRIDOI DI ATTERRAGGIO - DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI.

Le disposizioni sono quelle elencate nell'ordinanza n° 12 del 14.06.2011, art. 5 - emanata dall'Ufficio Circoscrizionale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

#### Art. 6 - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARIE SPIAGGE SCOGLIETTE LIBERE.

Le disposizioni sono quelle elencate nell'ordinanza n° 12 del 14.06.2011, art. 6 - emanata dall'Ufficio Circoscrizionale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

#### Art. 7 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con possibilità di proroga l'apertura dei servizi necessari fino all'orario consentito dall'amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dove possibile.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti, nonché autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di posa sdrai ed ombrelloni.

E' fatto obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo complessivo di tutti i servizi così come, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284, ad elenco Ministro del Turismo e dello Sportello del 16/10/1991.

#### Art. 8 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE.

Oltre a quanto previsto nell'ordinanza n° 12 del 14.06.2011, emanata dall'Ufficio Circoscrizionale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO, è fatto diviso quanto in appresso elencato:

- lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sano svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- incidere, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, umbrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., anche mezzi nuotare, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transitò con attrezzi di punta, esclusi i mezzi di soccorso;
- campeggiare;
- transire o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla polizia e al soccorso;
- praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, risultante alla pubblica quiete normale documento all'igiene dei luoghi;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se esimio di musoniera o ginnasio, nei campi utilizzati dai fotografi e cineoperatori. Sono esclusi dal diviso i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
- tenere allo volume radio, juke box, mangiatori cd, in genere, apparecchi di diffusione sonora;
- esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, atti promozionali, uscireggiare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative e simili) senza l'autorizzazione dei competenti Uffici Comunali;
- gettare a mare o agli arenili infatti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- intrusione ed usare boomerang di gusa o altri sostanziali strumenti, salvo i casi di ripetutamente autorizzati;
- entrare in mare con delle valigie, di solito spieghe, con pesi elettronici, mediante la contrazione di maneggi e/o dei mezzi di sollevamento;
- portare in spiaggia gli oggetti, sia di natura privata, sia di pubblico uso, che possono essere considerati pericolosi per la sicurezza e il benessere degli ospiti e dei natanti;

**ASSISTENZA E SOCORSO.** - Ogni socio di un porto o di un'altra associazione può avviare un soccorso e salvaguardare la vita di un soggetto in pericolo di morte, con l'uso di mezzi di salvataggio e assistenza, con un minimo di salvaguardia e massima economia di tempo. Il soccorso deve essere eseguito con la massima rapidità possibile, con l'ausilio di mezzi di salvataggio e assistenza, con l'uso di mezzi di soccorso e salvaguardia, con la massima sicurezza e la massima economia di tempo. Il soccorso deve essere eseguito con la massima rapidità possibile, con l'ausilio di mezzi di salvataggio e assistenza, con l'uso di mezzi di soccorso e salvaguardia, con la massima sicurezza e la massima economia di tempo.

Presso ogni postazione di salvataggio, da lasciare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere esposte paracannelli, una bandiera bianca con un punto di piombo e moschera, un'indicazione incisa: "SALVATAGGIO", con tutta la dicitura obbligatoria. Tale indicazione non deve esistere, in nessun caso, decisa ad altro uso.

Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio in balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio e sorveglianza ed il concessionario è十nalmente responsabile che potrebbero derivare dall'inosservanza del divieto stesso.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti norme in materia. È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve disporre di un cattello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanze, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

**VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI).** - I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone direttamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della Legge n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare su strade parallele alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessione.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitate alle aree in concessione, previa semplice consultazione al Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Demanio e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati apposita cartellonistica (mt. 1,00 x 0,50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1,50 mt, al fine di consentire il libero e gratuito accesso e uscita per il raggiungimento dell'area di balneazione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, avviata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è vietato utilizzarne nelle aree e strade di accesso al mare l'uso di mezzi di trasporto da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione delle imbarcazioni.

L'innovarsione per due volte di tali disposizioni o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione one mandante dove viene esercitata l'attività stagionale.

**FASCIA DEI 5 METRI.** - Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di mt. 3 dalla battigia. Nella fascia dei 5 mt. dalla battigia antisana l'area in concessione è visibile in presenza di imbarcazioni di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

**MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE.** - Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nella specie d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta devono essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia (contenuti per la raccolta differenziata).

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i pali dei vari ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2,50 tra imbulloni della stessa fila.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernamentino e per altre attività che non siano associate alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono osservare le installazioni, prima della chiusura serale, per accettare l'assenza di persone nelle cabine.

Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spugne e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non idrate di assoluta sicurezza di scarico.

L'installazione delle stazioni balneari dovrà essere seguita in conformità con i provvedimenti già autorizzati in concessione.

La non osservanza dell'area domaniale in concessione prospiciente il mare (che va dalla linea mare della concessione) danno delle spugne libere.

**USO DELLE PISCINE.** - Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

- ogni piscina deve essere vigilata da un bagnino di solita spieghe, sezione battigia abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;
- su ciascuna delle lotte maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente snello, munito di segnaletica lunghezza di mt. 20;
- il temporio e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura battigia e, durante le operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di diviso di uso della piscina;
- gli stranieri per lo svuotamento della piscina devono essere messi da soli sedute non facilmente separabili;

a. deve essere posto in essere un dispositivo che consente l'immediato arresto, in caso di emergenza, delle operazioni di pompage o svuotamento;

b. i campi, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alla piscina devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accettare l'integrità, la robustezza e la sicurezza;

c. la pulizia della piscina e la durata delle sue operazioni devono avere una frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie;

**Art. 9 - NORME DI SICUREZZA SULL'USO DEL MARE E DEL MARE ANTISTANTE.**

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza e tutela delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente (vedi ordinanza n° 19 del 21.05.2010).

#### Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Avvisatore del Comune di Belvedere Marittimo ed entra in vigore il 25.06.2011 ed accoga l'ordinanza n° 203/2010 del 15.06.2011. La stessa dovrà essere posta a cura dei concessionari di esercizi balneari, in luogo ben visibile dagli uomini, per la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo a tutti di osservare e fare osservare la presente ordinanza nonché quanto altro previsto nell'ordinanza n° 12 del 14.06.2011 emanata dall'Ufficio Circoscrizionale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO.

Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria sono invitati a fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Dalla Residenza Municipale lt. 21.06.2011

f.to II. SINDACO  
(ing. Enrico GRANATA)

#### NUMERI TELEFONICI

GUARDIA COSTIERA EMERGENZA IN MARE NUMERO BLU.....	1510
GUARDIA COSTIERA - CETRARO.....	0962/971415 - 999485
PRONTO SOCCORSO.....	118
UFFICIO LOCALE MARITTIMO.....	0985/849411
COMUNE DI BELVEDERE M.Mo.....	0985/8874109 (fax)
POLIZIA MUNICIPALE.....	0985/8874140 - 139 (fax)
CARABINIERI.....	0985/82000